

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2451

## DISEGNO DI LEGGE (292-bis)

**RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 40 DAL  
TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL DISEGNO  
DI LEGGE 292**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(REVIGLIO)

E

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FERRARA MAURIZIO, MAFFIOLETTI, COLAJANNI, PERNA  
(946); CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI,  
BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, SE-  
GRETO, PITTELLA, FINESSI, NOCI, JANNELLI (1093);  
STANZANI GHEDINI, SPADACCIA (1133)**

**APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 marzo 1981*

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195,  
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1981*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo).*

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti politici hanno diritto a un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

## ART. 2.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali).*

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di 20 mila milioni, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

## ART. 3.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale).*

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di 5 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

## ART. 4.

*(Ripartizione e modalità dei contributi).*

I contributi previsti nei precedenti articoli sono versati ai partiti, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita con decreto del Presidente della Camera, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda il contributo previsto dal precedente articolo 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con ripartizione fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
2 maggio 1974, n. 195).*

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto, nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche, almeno un quoziente in una delle due Camere ».

## ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 2  
della legge 2 maggio 1974, n. 195).*

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« *a)* il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto ai termini dei commi terzo e quarto del precedente articolo ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della predetta legge sono sostituiti dal seguente:

« I contributi sono erogati, con decreto del Presidente della Camera, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ».

## ART. 7.

*(Ampliamento della sfera dei divieti  
di finanziamenti volontari).*

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qual-

siasi forma o modo erogati anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato sino alla concorrenza delle somme illegittimamente percepite.

ART. 8.

*(Pubblicità dei finanziamenti  
o contributi consentiti).*

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, in qualsiasi forma, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 7 della presente legge, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, con unico documento a sottoscrizione autenticata depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo di dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti che solo nella loro somma annuale superino l'ammontare indicato nel primo comma, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempia all'obbligo di dichiarazione ovvero dichiara somme o va-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lori inferiori al vero è punito con la multa dal triplo al quintuplo dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28, terzo comma, del codice penale.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nel presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati.

Alla scadenza di ogni biennio successivo al 31 dicembre 1981 l'importo di finanziamenti o contributi, al fine dell'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, è elevato in una misura pari all'indice annuale previsto nel successivo articolo 12.

## ART. 9.

*(Contributi di servizi).*

Nella disciplina concernente i contributi volontari, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono compresi anche i contributi consistenti nella messa a disposizione di servizi.

Dalla disciplina concernente i finanziamenti, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono esclusi i finanziamenti direttamente concessi da istituti ed aziende di credito, alle condizioni previste dall'accordo interbancario.

## ART. 10.

*(Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato).*

I contributi a carico dello Stato devono essere ripartiti fra gli organi centrali e gli organi periferici, secondo le

percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico.

ART. 11.

(*Bilanci*).

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche e la ripartizione dei contributi statali effettuata in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere specificate, con l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire 5 milioni di lire erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari, disciplinate dall'articolo 8 della presente legge.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e designati in base alle regole interne di ciascun partito. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri ed alle scritture sociali. La loro relazione deve essere allegata al bilancio e con questo pubblicata ai sensi del primo comma.

Copia del bilancio del partito, sottoscritta dal responsabile amministrativo, della relazione illustrativa, della relazione dei revisori dei conti e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Ca-

mera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno 5 anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, al fine del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei partiti. Al termine dei suoi lavori il comitato redige un rapporto.

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente all'ammontare delle libere contribuzioni non dichiarate.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo e dal quarto comma, il rapporto previsto dal sesto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

#### ART. 12.

*(Adeguamento dei contributi  
a carico dello Stato).*

L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974,

n. 195, è aumentato per ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, in base alle variazioni percentuali di un apposito indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Tale indice, avente come base l'anno 1974=100, è calcolato mediante sintesi dell'indice delle retribuzioni per i dipendenti della pubblica amministrazione, con peso 10, e dell'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale, ad eccezione delle classi 1, 2 e 5, con peso 90.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuale dei contributi di cui al primo comma, la variazione percentuale dell'indice rispetto all'anno precedente è ridotta di un terzo.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base alla variazione percentuale del predetto indice, ridotta di un terzo, riferita agli anni dal 1974 al 1979.

Per gli anni successivi, sulla entità del contributo così determinata per il 1980, si applica il disposto dei primi tre commi del presente articolo.

La somma integrativa del contributo per il 1980 e per il 1981 viene versata agli aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi entro il mese di gennaio viene versata la stessa somma dell'anno precedente; l'eventuale somma integrativa dovuta in base al predetto indice viene versata entro il mese di giugno.

#### ART. 13.

*(Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

## ART. 14.

*(Dispositivo finanziario).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.630.000.000 per l'anno 1980 e in lire 43.886.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

**PARTITO . . . . .**

**Bilancio consuntivo dell'esercizio 19 . .**



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo esercizi precedenti da utilizzare . . . . .	L. . . . .	Disavanzo esercizi precedenti da recuperare . . . . .	L. . . . .
Quote associative annuali . . . . .	L. . . . .	Personale . . . . .	L. . . . .
Contributi dello Stato:		Spese generali:	
per quota di rimborso spese elettorali . . . . .	L. . . . .	Cancelleria e stampati . . . . .	L. . . . .
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati . . . . .	» . . . . .	energia elettrica, acqua, gas e telefono . . . . .	» . . . . .
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica . . . . .	» . . . . .	giornali . . . . .	» . . . . .
		fitti passivi . . . . .	» . . . . .
		noleggi . . . . .	» . . . . .
		varie ed eventuali . . . . .	» . . . . .
Contributi provenienti dall'estero:		Contributi a soggetti nazionali . . . . .	L. . . . .
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali . . . . .	L. . . . .	Contributi agli organi periferici ai sensi dell'articolo 10 ed eventualmente distribuzione fra i predetti organi (percentuale rispetto ai contributi erogati dallo Stato . . . . .%) . . . . .	L. . . . .
da privati . . . . .	» . . . . .	Contributi a soggetti esteri . . . . .	L. . . . .
Altre contribuzioni:		Spese per attività:	
contribuzioni straordinarie degli associati contribuzioni di non associati . . . . .	L. . . . .	editoriali . . . . .	L. . . . .
Proventi finanziari diversi:		di informazione . . . . .	» . . . . .
fitti attivi . . . . .	L. . . . .	di propaganda . . . . .	» . . . . .
interessi attivi . . . . .	» . . . . .	Spese per manifestazioni . . . . .	L. . . . .
altri proventi . . . . .	» . . . . .	Spese per campagne elettorali . . . . .	L. . . . .
Alienazioni:		Spese per acquisti:	
di beni immobili . . . . .	L. . . . .	di immobili . . . . .	L. . . . .
di beni mobili e macchine d'ufficio . . . . .	» . . . . .	di mobili e macchine d'ufficio . . . . .	» . . . . .
di impianti, macchine e attrezzature . . . . .	» . . . . .	di impianti, macchine e attrezzature . . . . .	» . . . . .
Entrate diverse:		Spese diverse non altrimenti classificabili . . . . .	L. . . . .
da attività editoriali . . . . .	L. . . . .		
da manifestazioni . . . . .	» . . . . .	TOTALE DELLE SPESE . . . . .	L. . . . .
da altre attività statutarie . . . . .	» . . . . .	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO . . . . .	L. . . . .
varie ed eventuali . . . . .	» . . . . .	TOTALE A PAREGGIO . . . . .	L. . . . .
TOTALE DELLE ENTRATE . . . . .	L. . . . .		
AVANZO DELL'ESERCIZIO . . . . .	L. . . . .		
TOTALE A PAREGGIO . . . . .	L. . . . .		